



COMUNE DI VILLA BISSOSI  
PROVINCIA DI PAVIA  
C.A.P. 27035

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE N. 4 SEDUTA DEL 21.04.2023 ALLE ORE 20.00**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU ANNO 2023.**

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di **SECONDA** convocazione.

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
VIGANO' RINO SINDACO	X		7 – PAROLINI MARCO	X	
1 – FASSARDI GIUSEPPE		X	8 – VISENTIN LUCA	X	
2 – RUSSO ANGELO	X		9 – PAGLIARI SIMONA	X	
3 – PENATI PAOLO GIORGIO FRANC.	X		10 – CASALE SIMONE		X
4 – LAPORATI PAOLO		X			
5 – CAMPANA ROCCO	X				
6 – VIGANO' RODOLFO	X		TOTALE	8	3

Assiste il Segretario Comunale Dott. Massimo Equizi

Il Sig. Viganò Rino - Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Stabilità2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022" (pubblicata in GU Serie Generale n. 304 del 30.12.2019 Suppl. Ordinario n.45);

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente unificazione IMU-TASI nella imposta municipale propria (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- Al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- Al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- Al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- Al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- Al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;
- Al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- Al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell' 1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per

l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

- I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTI:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art.1 della Legge del 27 dicembre 2019, n.160, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n.160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n.1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RILEVATO che in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite apposita applicazione nel Portale del federalismo fiscale, del prospetto con le aliquote, che ne formerà parte integrante;

CONSIDERATO che ad oggi il suddetto decreto non è stato adottato né è stata resa disponibile l'applicazione per la redazione delle aliquote nel Portale del Federalismo fiscale;

VISTI inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 29 in data 04/04/2023, immediatamente eseguibile;

RITENUTO pertanto di approvare, per l'anno 2023 le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquote NUOVA IMU anno 2021	ALIQUTA
Abitazione principale A/1 A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	5,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Immobili produttivi del gruppo "D"	10,00 per mille di cui 7,60 riservato allo Stato.
Altri fabbricati ed aree edificabili	10,00 per mille
Terreni agricoli	10,50 per mille

Detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze € 200,00

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267 del 2000;

Con voti n. sei favorevoli, n. due contrari (Visentin e Pagliari) e n. zero astenuti, su n. otto Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

DI CONFERMARE per l'anno 2023, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore nell'esercizio 2022, come riportate nel seguente prospetto:

<b>Aliquote NUOVA IMU anno 2021</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Abitazione principale A/1 A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	5,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Immobili produttivi del gruppo "D"	10,00 per mille di cui 7,60 riservato allo Stato.
Altri fabbricati ed aree edificabili	10,00 per mille
Terreni agricoli	10,50 per mille

Detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze € 200,00

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

DI DARE ATTO altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n.14 del 30/09/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro il termine di legge.

Dopodichè:

# IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione riportante il seguente risultato:

Con voti n. sei favorevoli, n. due contrari (Visentin e Pagliari) e n. zero astenuti, su n. otto Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge;

## **DELIBERA**

- di dichiarare per l'urgenza il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i., in quanto propedeutico all'approvazione, nella seduta odierna, del bilancio di previsione 2023-2025.

**COMUNE DI VILLA BISCOSSI**  
**Provincia di PAVIA**

PARERI

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 4 del 21/04/2023

**PARERI DI REGOLARITA'**

Ai sensi dell'art. 49 –comma 1- e ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267

PARERE DI **REGOLARITA' TECNICA**

**FAVOREVOLE**  
Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Massimo Equizi

PARERE DI **REGOLARITA' CONTABILE**

**FAVOREVOLE**  
Il Responsabile del Servizio  
F.to Vigano' Anna Rita

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Si assicura l'adempimento di cui all'art.147bis, comma 2, del D.Lgs n.267/2000, e s.m.i.

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Massimo Equizi

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to Vigano' Rino

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Massimo Equizi

=====  
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 03.05.2023 per rimanervi per 15 giorni consecutivi sino al 18.05.2023

-  
Dalla residenza comunale, li 03.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Massimo Equizi

=====  
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla residenza comunale li 03.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Massimo Equizi

=====  
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Massimo Equizi

=====

